

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3339

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PRETI, CASTELLARIN e BETTINOTTI**

*Annunziata il 2 dicembre 1957*

**Disciplina dei comandi dei professori medi e dei funzionari dello Stato, liberi docenti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che ad alcuni professori medi e funzionari dello Stato, forniti di abilitazione alla libera docenza, vengono conferiti incarichi di insegnamento, talora anche di discipline fondamentali, presso Facoltà universitarie. Sono, in genere, professori di Istituti medi superiori, tanto di materie letterarie, quanto di materie scientifiche, magistrati (per le Facoltà di giurisprudenza), funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (per gli insegnamenti di archeologia e storia dell'arte nella Facoltà di lettere e in quelle di magistero), medici di Stato (per le Facoltà di medicina e farmacia), funzionari delle carriere direttive dei ministeri e degli uffici periferici.

Per i professori medi, l'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede che essi possono essere comandati a svolgere insegnamenti presso le Università e prescrive che l'Università presso la quale l'incarico è conferito, rimborsi allo Stato, per tutta la durata del comando dei professori, « l'ammontare degli emolumenti di ogni natura di cui essi sono provvisti ».

In pratica, però, il predetto articolo 115 trova limitata applicazione, in quanto gli Atenei, pur vivamente desiderando che insegnanti medi curino, quali professori incaricati, gli insegnamenti universitari che al-

trimenti rischierebbero di rimanere scoperti, non sono in grado — per difficoltà di bilancio — di sostenere la spesa prevista dalla citata disposizione.

Pertanto, solo una piccola percentuale dei professori medi incaricati fruisce dell'articolo 115; la maggior parte dei professori medi e tutti i funzionari dello Stato, liberi docenti ed incaricati universitari, sono costretti, per poter svolgere il loro incarico presso gli atenei, a ricorrere a ripieghi.

Alcuni professori medi riescono ad ottenere dal Ministero un provvedimento di « distacco » presso il Provveditorato agli studi della città sede universitaria, e prestano di fatto la loro opera non già al Provveditorato ma all'Università. Coloro (siano essi professori medi o funzionari dello Stato) che non si giovano di « comandi » e di « distacchi » debbono chiedere frequenti congedi e lunghi periodi di « aspettativa » per attendere alle loro funzioni universitarie, con notevole pregiudizio economico per le loro famiglie, in quanto le norme vigenti prevedono la riduzione o la perdita dello stipendio nei casi di aspettativa o di congedo. Altri, infine, si adattano a tenere l'insegnamento medio o l'ufficio di funzionari statali contemporaneamente all'incarico universitario, sobbarcandosi ad un continuo logorio intellettuale e fisico.

Tale situazione, mentre presenta evidenti i caratteri della disparità di trattamento, si

risolve in un grave danno per l'Università, per la scuola media o per l'Amministrazione, e per gli stessi interessati.

È chiaro infatti che l'Università non può del tutto contare su professori incaricati costretti ad assolvere altri compiti presso cattedre di scuole medie o uffici amministrativi. Il professore incaricato deve attendere alla propria attività scientifica, che è in stretto rapporto con quella didattica ed implica necessità di costante aggiornamento bibliografico, partecipazione, con memorie e relazioni, a congressi nazionali ed internazionali, contatti con studiosi stranieri: sul piano didattico, il professore incaricato è tenuto — oltre che alle lezioni — alle esercitazioni, al lavoro di seminario, al contatto con gli studenti ed alla vigilanza della elaborazione delle tesi di laurea. All'espletamento di tali complesse funzioni, la cui delicatezza non può sfuggire a chi si preoccupi della preparazione della gioventù studiosa destinata ai quadri dirigenti della vita della nazione, non è certo di vantaggio l'attività che il professore incaricato, insegnante medio o funzionario, deve svolgere in altro settore.

D'altra parte, l'Istituto medio e l'ufficio amministrativo, cui il professore incaricato universitario è organicamente assegnato, non possono esigere un impegno regolare, continuativo e completo dall'insegnante e dal funzionario che è distratto dal lavoro universitario: preparazione dei corsi, pubblicazione di titoli al fine del concorso per la cattedra, ecc.

Infine, è da tener presente il disagio degli stessi professori. Si tratta spesso di studiosi che hanno acquistato meritata risonanza nel campo degli studi, e che, dalle Commissioni giudicatrici, sono già stati dichiarati « maturi » per coprire la cattedra universitaria. È pertanto naturale che essi convogliano le proprie migliori energie nell'attività universitaria, mirando ad assurgere alla cattedra. Di conseguenza, o finiscono con il trascurare l'insegnamento medio e l'ufficio amministrativo o lo abbandonano ricorrendo, come prima si è accennato, a frequenti congedi o aspettative.

Per sanare tale situazione è stato predisposta la presente proposta di legge, la quale

prevede che i dipendenti di ruolo dello Stato, liberi docenti incaricati universitari, debbano essere distaccati presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Tale disposizione elimina le stridenti disparità del trattamento oggi praticato agli interessati, regolarizza l'andamento scientifico e didattico delle Facoltà universitarie senza, d'altra parte, recare nocumento né all'insegnamento medio (che anzi potrà giovare della maggiore assiduità dei supplenti), né alla Amministrazione (che potrà agevolmente sostituire con funzionari di più sicuro rendimento gli elementi, il cui numero è del resto esiguo, distaccati presso le Università). La disposizione, infine, consente ai professori di potersi dedicare alla propria vocazione di studiosi e di docenti, con innegabile profitto, in definitiva, del progresso della cultura italiana e della scuola universitaria.

Si è previsto che il distacco abbia durata limitata ad un anno accademico e che non possa essere rinnovato se non a seguito di motivata richiesta delle Facoltà, approvata dalle autorità accademiche, circa l'assiduità didattica e l'attività scientifica del professore incaricato.

Lo Stato, cui a norma della Costituzione compete di promuovere il progresso degli studi e della ricerca scientifica, e che è già intervenuto con generose provvidenze a favore di professori e di studenti (basti pensare ai « posti di missione » conferiti ai maestri elementari studenti delle Facoltà di magistero, che consentono all'insegnante di essere sollevato dal servizio scolastico per l'intero anno e di dedicarsi agli studi universitari) potrà — con la presente proposta di legge — regolarizzare l'andamento degli Atenei e al tempo stesso venire incontro alle aspirazioni di professori incaricati unicamente desiderosi di studiare e di lavorare per la scuola.

L'auspicato provvedimento non è solo nell'interesse dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, ma si risolve in un effettivo miglioramento della preparazione tecnica e didattica dei futuri insegnanti, che, da professori più giovani, ricevono spesso maggiori aiuti e più proficua assistenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

I dipendenti di ruolo dello Stato, liberi docenti, ai quali sia stato conferito, dal rettore o dalla Facoltà, un incarico di insegnamento presso Università, Istituti di istruzione superiore, Istituti e scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono distaccati presso le Università e gli Istituti predetti, per la durata di un anno accademico, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto, se necessario, con il Ministro competente.

I distacchi di cui al comma precedente sono confermati su motivato parere, espresso dalla Facoltà universitaria competente ed approvato dalle Autorità accademiche, circa l'assiduità didattica e l'attività scientifica del professore incaricato.